



Bruxelles, 12.11.2020
COM(2020) 700 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia)
dell'accordo SEE**

[32015R1222 - Orientamenti in materia di gestione della congestione "CM"]

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione¹.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione non si applica a sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
- (3) Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato a un altro sistema di trasmissione, il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.
- (4) A causa delle sue dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il Liechtenstein non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica. Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione non dovrebbe pertanto essere applicato al Liechtenstein.
- (5) I riferimenti ai gestori del sistema di trasmissione ("TSO"), ai gestori del mercato elettrico designati ("NEMO"), alla autorità di regolamentazione e ai portatori di interessi dovrebbero essere intesi come comprensivi dei TSO, dei NEMO, delle autorità di regolamentazione e dei portatori di interessi che rappresentano la Norvegia.
- (6) Durante l'elaborazione congiunta di termini, condizioni e metodologie a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, è essenziale che tutte le informazioni necessarie siano presentate senza indugio. Una stretta collaborazione tra TSO e regolatori dovrebbe garantire che le informazioni sensibili, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e dettagliate analisi delle vulnerabilità che possono essere usate per atti di sabotaggio, siano efficacemente protette in tale processo di sviluppo di termini, condizioni o metodologie. Per garantire l'attuazione efficace del regolamento, è opportuno stabilire con la Norvegia lo stesso livello di collaborazione in materia di scambio di informazioni e protezione delle informazioni sensibili.
- (7) Il contributo apportato da tutti i principali portatori di interessi nello sviluppo, a livello regionale o a livello SEE, di termini, condizioni e metodologie che possono divenire

¹ GUL 197 del 25.7.2015, pag. 24.

vincolanti mediante approvazione regolamentare, è essenziale ai fini di un quadro normativo transfrontaliero efficace. Il TSO e altri portatori di interessi dovrebbero pertanto partecipare ai processi relativi allo sviluppo di proposte di termini, condizioni e metodologie come previsto in varie disposizioni del regolamento. Il TSO e i NEMO norvegesi dovrebbero in particolare partecipare al processo decisionale dei portatori di interessi in modo analogo ai TSO e ai NEMO che rappresentano uno Stato membro dell'UE.

- (8) Per le proposte a livello regionale o dell'Unione, laddove è necessaria la decisione da parte di più di un'autorità di regolamentazione per l'approvazione delle proposte avanzate dai TSO o dai NEMO, le autorità di regolamentazione dovrebbero consultarsi e collaborare al fine di raggiungere un accordo prima di adottare una decisione. L'autorità di regolamentazione norvegese dovrebbe essere coinvolta in tale collaborazione.
- (9) Poiché il regolamento in oggetto è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003², i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017³ per l'attuazione del regolamento n. 714/2009, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, che prevedono adattamenti riguardanti il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nel contesto SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento nel SEE, in particolare per l'articolo 9, paragrafi 11 e 12.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 48 (Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"49. **32015 R 1222:** Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- (a) il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein;
- (b) all'articolo 13 è aggiunto quanto segue:

"Accordi tra TSO e / o regolatori possono garantire che le informazioni riservate o sensibili siano efficacemente protette e aiutare ad assicurare che tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di termini, condizioni e metodologie comuni siano presentate senza indugio.";

² GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

³ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

(c) all'articolo 9:

i) i riferimenti alla "popolazione dell'Unione" di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), alla "popolazione della regione interessata" di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e alla "popolazione degli Stati membri partecipanti" di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, includono la popolazione della Norvegia al momento di valutare se sia stata raggiunta la pertinente soglia relativa alla popolazione necessaria per ottenere una maggioranza qualificata;

ii) i riferimenti alle "regioni composte di più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e alle "regioni composte da non più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, devono essere intesi come riferimenti alle "regioni composte di più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia" o come "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1222 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

La presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.